



OSSERVAZIONI SUL DDL S. 2284 DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

La presente nota, elaborata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali italiane, si limita a valutare, con estrema sintesi, gli aspetti della riforma relativi al processo penale minorile, inevitabilmente investito dalle ricadute delle trasformazioni di tipo ordinamentale ed organizzativo dei Tribunali per i Minorenni e delle Procure istituite presso i suddetti Tribunali, senza ovviamente interloquire (nel rispetto delle specializzazioni) sugli ulteriori profili della riforma che riguardano le più complesse e spinose tematiche civilistiche ordinamentali e processuali.

La sostanziale soppressione dei suddetti Uffici, prevista dall'art.1 n. 2 della Delega, ed il loro accorpamento ai Tribunali ordinari (art. 1 n. 3 della Delega) pone, infatti un problema che certamente trascende i profili organizzativi e le finalità di redistribuzione e razionalizzazione delle competenze che giustifica l'intera riforma, venendo ad incidere sulle intrinseche peculiarità del processo penale minorile e sulla sua intera "cultura".

Come si è più volte ricordato, ogni riforma della materia penale minorile non potrà prescindere dalla tutela dei valori della *specializzazione* e della *esclusività*.

La centralità della specializzazione è stata più volte ribadita, sul fronte interno, dalla stessa Corte costituzionale, la quale ha affermato che tale valore deve ritenersi prevalente ad ogni altra esigenza di economia processuale (Corte cost. sent. n. 1 12.1.2015 e sent. n. 194 del 24.9.2015).

In ambito sovranazionale il valore della *specializzazione* è stato da tempo ribadito dalle "**linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore**" (adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17.11.2010) nonché dalla "*Convenzione sui diritti del fanciullo*", la quale impegna gli Stati aderenti alla promozione ed istituzione di autorità e giurisdizioni specializzate per le persone minori, soprattutto in ambito penale (art. 40 quarto comma), nonché la Direttiva n. 20 del 1987 che impone la "**separazione dalla giurisdizione degli adulti**" da quella minorile.

Deve inoltre evidenziarsi come il valore della *specializzazione* non possa che coniugarsi con il valore della *autonomia* in quanto un organo specializzato che non possa disporre autonomamente delle proprie risorse e che venga in tensione con le esigenze organizzative ed operative di altri uffici (di maggiori dimensioni e di ben più ampie competenze) rischia di subire una evidente torsione ed un depauperamento della sua esclusività¹.

Come rilevava qualche anno fa un eminente studioso del processo penale minorile (G. Giostra) "**la giustizia minorile nella geografia giurisdizionale si costituisce come una regione autonoma**", e tale autonomia nella sua effettività ed esclusività, costituisce l'unico presidio del delicatissimo oggetto (il fanciullo e l'adolescente) di quella specifica giurisdizione.

¹ Non può non sottolinearsi come la *specializzazione* non possa in alcun modo intendersi in senso nominalistico, affidando cioè alla sola assegnazione degli incarichi il ruolo di specializzare gli operatori, dovendosi piuttosto operare inversamente facendo sì che la specializzazione si collochi all'inizio e quale premessa del percorso operativo. Consapevoli di questo limite che ha, negli anni caratterizzato il percorso formativo della Magistratura minorile, non possiamo, tuttavia, non rilevare come la mancata modificazione di questo meccanismo verrebbe ad accentuare ancor di più il fenomeno dell' "*appiattimento*" della cultura dei minori sui canoni operativi del processo ordinario.



Tale autonomia e tale specificità si riflettono anche nel fatto che mentre il processo nei confronti degli adulti svolge una funzione essenzialmente cognitiva di accertamento delle responsabilità, il processo minorile si pone a sua volta come strumento di recupero e di rieducazione, attraverso meccanismi volti ad evitare il processo stesso.

Tale singolarità colora l'intera struttura di una cultura non omologabile a quella di altre strutture giudiziarie, di talché la perdita di autonomia gestionale del Tribunale, ridotto a "**sezione specializzata**" ad immagine di quella del giudice del lavoro (così come si legge nella Relazione che accompagna il DDL), opera una oggettiva dispersione e dequalificazione, e comunque un grave impoverimento, di quella preziosa cultura minorile.

Si consideri come la stessa Relazione alla legge delega faccia espresso riferimento alla "**necessità di specializzazione del giudice che si occupa del minore che delinque, sulla base di un procedimento che persegua i fini della sua rieducazione e del suo reinserimento sociale**" ricordando come tale necessità sia stata "**ripetutamente affermata dalle convenzioni internazionali**" (p. 42). E che pur a fronte di tale necessità, si sia ritenuto che "**lasciare ai tribunali per i minorenni le sole competenze penali determinerebbe un'inefficiente utilizzazione delle risorse materiali e umane, in quanto costringerebbe al mantenimento di un numero elevato di magistrati (stante il regime delle incompatibilità dei processi penali), con la relativa dotazione delle cancellerie, per far fronte a modesti carichi**" (Id.).

Risulta evidente come, pur dando per scontato il danno inevitabilmente derivante al minore dalla soppressione dei tribunali specializzati, si sia inteso erroneamente porre su di un medesimo piano le esigenze del rispetto del minore e le esigenze di economia, dimenticando che sotto un profilo costituzionale non è possibile operare un simile bilanciamento.

Risulta evidente il rischio che la sottrazione della autonomia organizzativa e finanziaria del Tribunale (in quanto ridotto a "sezione specializzata") privi i magistrati addetti alla giudicante di quella necessaria "**autonomia giudiziaria e culturale**" che deve caratterizzare la giurisdizione minorile, e che la stessa magistratura requirente, una volta privata della sua "esclusività" possa inevitabilmente essere oggetto di una commistione/contaminazione che cancelli la specialità dell'approccio minorile e che deformi, attraverso una interpretazione, non solo normativa ma anche culturale e di "ruolo", al ribasso, la tipicità di quel delicatissimo settore della giustizia.

Non vogliamo che dietro il necessario obiettivo della semplificazione, ottimizzazione ed efficientizzazione degli uffici giudiziari e del riequilibrio delle competenze del settore della persona e della famiglia, agisse – come in altri campi del diritto penale è accaduto – una mortificazione delle esigenze di dignità dell'imputato, che allorquando incarnato nella persona di un minore, diverrebbe una lesione tanto irreversibile quanto ingiustificabile.

Si consideri, in proposito, come per le Procure (ex minorili) non sia stato predisposto alcun apposito meccanismo di esclusività, che è previsto invece dall'art. 9 DDL per i magistrati del tribunale "**assegnati in via esclusiva alle sezioni specializzate**" ("**per la persona, la famiglia e i minori**"), con il conseguente rischio di trasmigrazione dei sostituti procuratori ("**assegnati di diritto alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la Corte di Appello**") da una competenza all'altra.

Un simile trasferimento di fatto, da una attività riguardante indagini di criminalità organizzata, o crimini violenti commessi da adulti, ad una attività relativa ad un minore non garantisce affatto la tutela dei preminenti interessi tutelati dalla Costituzione e coltivati dalla legge, dall'ordinamento e dalle convenzioni. Non può non segnalarsi, dunque, il conseguente pericolo che la Procura Minorile, in conseguenza della assegnazione dei pubblici ministeri non "in via esclusiva" alle Procure presso i Tribunale ordinari, subisca un evidente inevitabile spinta verso la "promiscuità",




un pericolo che aumenta in considerazione delle note difficoltà organizzative e delle carenze degli organici².


Altrettanto preoccupante è la confluenza delle sezioni di PG nei “gruppi specializzati” presso le procure dei Tribunali ordinari (Art. 1 n. 6) della Delega, in quanto anche tale accorpamento espone la sensibilità maturata nel tempo dai singoli operatori di tali sezioni ad una pericolosa sovrapposizione di culture e di approcci, con la conseguente perdita di quella preziosa specificità esperienziale.

Non può non rilevarsi, in proposito, come proprio la fase delle indagini, che vede i pubblici ministeri ed il personale di PG delle Sezioni entrare per primi a contatto con i minorenni, debba essere preservata da possibili inopportune declinazioni del ruolo in senso repressivo, non potendosi immaginare che un sistema che tende a preservare il minore dal cd. “*circuito penale*”, faccia subire allo stesso l’impatto con i modi delle procure ordinarie e delle sezioni di PG non dotate della sensibilità e della cultura che maturano proprio in ambienti esclusivi e separati.

L’idea che la cultura minorile possa sopravvivere alla contaminazione da parte degli uffici ordinari, all’interno dei quali i tribunali e le procure dovrebbero essere inseriti, nasce da una erronea ricognizione ed interpretazione di elementari meccanismi sociologici, in base ai quali se due culture, una “debole” (nella quale prevale su ogni altra esigenza la tutela del soggetto minorile) e l’altra “forte” (nella quale le istanze securitarie vengono fatte prevalere su ogni altra esigenza), vengono in contatto è sempre la cultura più debole a soccombere.

Roma, 16 gennaio 2017

Il Segretario
Avv. Francesco Petrelli


Il Presidente
Avv. Beniamino Migliucci


² Tale preoccupazione, come è noto è stata espressa da altre associazioni specialistiche (Unione Camere minorili) e dalla stessa magistratura minorile, in diverse sedi, nonché nell’ambito della stessa Relazione di minoranza (a firma del Relatore Colletti) in data 2 marzo 2015.